

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Cartelle sospese per Covid: versamenti entro il 2.11 per non decadere della rateazione-pag. 2
- Debiti fiscali fino a 5.000 euro stralciati entro il 31.10- pag. 4
- VAT quick fixes, late transposition! Serve intervento delle Entrate - pag. 7
- Prestazioni istantanee con corrispettivo a rate: quando si verifica il momento impositivo IVA? - pag. 8

- Associazioni e società sportive dilettantistiche: benefici fiscali solo con l'iscrizione al nuovo registro nazionale-pag. 10

## LAVORO E PREVIDENZA

- Sospensione attività imprenditoriale: come e quando impugnare il provvedimento-pag. 20
- DURC di congruità ai nastri di partenza: cosa cambia in edilizia - pag. 25
- Assunzione di donne svantaggiate: sbloccato l'esonero contributivo per i datori di lavoro - pag. 28

- Quota 102, opzione donna e APE sociale: le novità della legge di Bilancio 2022 - pag. 30

## FINANZIAMENTI

- Bonus idrico: a chi spetta e come chiederlo-Infografica-pag. 37

- La legge di Bilancio 2022 proroga il superbonus 110%. Con scadenze differenziate - pag. 39

## IMPRESA

- Antitrust, servizi digitali, contratti di vendita: approvati i decreti attuativi delle norme UE-pag. 43

## IN EVIDENZA

## La legge di Bilancio 2022 proroga il superbonus 110%. Con scadenze differenziate

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga selettiva per il superbonus 110%. Bonus facciate confermato anche per il prossimo anno ma con aliquota ridotta al 60%. Stabilizzazione fino al 2024 dell'ecobonus e del sismabonus "ordinari", del bonus ristrutturazione al 50% e del bonus verde. Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile si riduce a 5.000 euro. Sono le tante novità che il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, prevede in tema di bonus edilizi.

Dalla proroga selettiva del **superbonus 110%** alla riduzione dell'aliquota del **bonus facciate** fino alla stabilizzazione (fino alla fine del 2024) di tutti gli altri sconti.

E opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per la maxi detrazione, mentre per i restanti incentivi, a meno di

modifiche durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio, sarà possibile solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

È questo l'assetto dei bonus edilizi delineato dal disegno di **legge di Bilancio 2022**, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre 2021.



## Quota 102, opzione donna e APE sociale: le novità della legge di Bilancio 2022

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, per il solo 2022, Quota 102 che prevede la combinazione di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il nuovo canale di pensionamento anticipato si affianca ai tradizionali canali di pensionamenti rappresentati dalla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e dal pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi con la applicazione della finestra mobile trimestrale). Si prevede poi la proroga ulteriore di opzione donna con requisiti anagrafici innalzati e dell'APE sociale ampliando la platea di riferimento dei possibili beneficiari.

Dopo giorni di concitato dibattito europeo e dall'Ocse), la decisione sul come gestire il **dopo Quota 100**, alla luce della confermata volontà da parte dello stesso Premier Draghi di tornare gradualmente alla normalità delineata dal ciclo evolutivo perfezionato dalla riforma Fornero (così come peraltro richiesto dal Consiglio

del Governo è stata quella di limitare in legge di Bilancio l'intervento sulla previdenza alla individuazione di una **soluzione di flessibilità in uscita** ad hoc per il solo 2022.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28



## Fisco

La novità in-grafica

## Cartelle sospese per Covid: versamenti entro il 2 novembre per non decadere della rateazione

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

I contribuenti che avevano un piano di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza da Covid-19, devono versare le somme maturate durante il periodo di sospensione entro il termine del 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica e lunedì 1° novembre è festivo). In particolare, per evitare la decadenza dalla rateazione, è necessario versare un numero di rate tale da restare al di sotto delle 18 inevasi. È questo uno dei principali effetti delle novità introdotte dal decreto fiscale.

La lunga storia dei rinvii dei versamenti a causa del Covid sembra davvero arrivata al capolinea.

Infatti, salvo sorprese dell'ultima ora, il **2 novembre 2021** quanti avevano sospeso il versamento delle rate sono chiamati a saldarne un **numero sufficiente** per restare al di **sotto** delle **18 rate** che servono per non decadere dalla rateazione.

Tutto ciò come conseguenza delle nuove disposizioni introdotte dal decreto fiscale (art. 3, D.L. n. 146/2021) le quali, appunto, stabiliscono che i contribuenti con rateazioni in essere all'8 marzo 2020 e che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti stabilita dai vari decreti anti Covid (l'ultimo dei quali, il decreto Sostegni bis, l'ha fatta cessare il **31 agosto 2021**), devono **versare gli importi sospesi entro il 31 ottobre 2021**, al posto della precedente scadenza del 30 settembre. Da notare che, poiché il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo, la scadenza slitta automaticamente al **2 novembre**.

Se tale norma viene letta in combinato disposto con l'altra che estende da 10 mesi a 18 mesi il lasso temporale per non incappare nella decadenza dalle rateazioni, la conseguenza è quella di cui si è detto sopra. Per capire meglio come procedere e, soprattutto, per evitare spiacevoli sorprese, vale la pena di approfondire la questione, partendo proprio dalla norma contenuta nel decreto fiscale.

### Come prevede il decreto fiscale

L'art. 3 del D.L. n. 146/2021 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Per tali piani:

- è previsto un **allungamento della decadenza** dal beneficio della dilazione, in quanto si dispone che essa si verifica in caso di **mancato pagamento di 18**, anziché 10, **rate anche non consecutive**;
- si consente ai debitori, incorsi al **22 ottobre 2021**

(data di entrata in vigore del decreto) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani;

- si prevede che il **versamento** delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga **entro il 31 ottobre 2021**, in luogo del 30 settembre 2021.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 68 (commi da 1 a 2-bis) del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha sospeso, a causa dell'emergenza Covid-19, l'attività di riscossione. Tale norma è stata più volte prorogata nel corso dei mesi seguenti, fino ad arrivare all'ultima proroga disposta dal decreto Sostegni bis (art. 9, comma 2, D.L. n. 73/2021) che ha fissato al **31 agosto 2021** il termine di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

Quindi, i versamenti delle somme oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre 2021).

### Nota bene

La sospensione è decorsa **dal 21 febbraio 2020** per i comuni della zona rossa, individuati dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Ora, con le nuove norme, la decadenza viene estesa a 18 rate anche non consecutive, mentre il termine per versare le somme sospese è fissato al 31 ottobre (o meglio, il **2 novembre 2021**).

### Le conseguenze delle nuove disposizioni

Alla luce di quanto fin qui esposto, la situazione che si presenta può essere così sintetizzata.

Innanzitutto, i contribuenti interessati potranno pagare entro il 2 novembre 2021 un importo che consenta di rispettare la **nuova soglia di tolleranza di 18 mesi**.

**Esempio**

Si consideri il caso di un contribuente con piano di rateazione pendente all'8 marzo 2020 e con rate pregresse a tale data saldate completamente, che ha sospeso i versamenti durante tutto il periodo di cui sopra. In tal caso, per restare in regola con il piano di rateazione e, quindi, mantenere il diritto a proseguire nei versamenti mensili del piano originario a partire da novembre, sarà sufficiente versare, entro il 2 novembre, **almeno una rata pregressa** oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

La seconda conseguenza consiste sostanzialmente in un **ripescaggio** dei contribuenti con piani di dilazione in essere che, al 30 settembre 2021, il giorno in cui avrebbero dovuto pagare in unica soluzione almeno 9 rate arretrate sospese oltre quella in corso per incappare nella decadenza dalla rateizzazione, non sono riusciti a rispettare tale termine.

Anche tali soggetti vengono **riammessi nei piani di dilazioni** se **regolarizzano** la propria posizione **entro**


**il 2 novembre 2021.**

Inoltre, va ricordato che la decadenza a 18 rate vale solo per i soggetti con piani di dilazione in essere all'8 marzo.

Pertanto, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, per i soggetti con rateizzazioni concesse **dopo l'8 marzo 2020** e per quelle relative a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la **decadenza** si determina nel caso di mancato pagamento di **10 rate** e non di 18 rate.

Infine, bisogna tener presente che coloro i quali avevano rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020, con rate scadute nel periodo di sospensione, non rientrano tra i soggetti che beneficiano del nuovo termine di versamento, per cui hanno dovuto versare le rate in scadenza nel periodo di sospensione entro il 30 settembre 2020.

In questa infografica si riassumono le regole sopra esposte.



## Fisco

Rimborso per le somme versate successivamente

## Debiti fiscali fino a 5.000 euro stralciati entro il 31 ottobre

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Entro il 31 ottobre saranno automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I pagamenti di somme stralciate, erroneamente effettuati dopo il 31 ottobre, dovranno essere rimborsati. Lo stralcio si applica, in presenza dei presupposti di legge, anche ai debiti presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE. Ciò che conta non è l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma i singoli carichi contenuti nella stessa.

Il **decreto Sostegni** (art. 4, comma 4, D.L. n. 41/2021) ha previsto lo **stralcio automatico** dei debiti fino a 5.000 euro.

**Leggi anche** Stralcio delle cartelle a perimetro ristretto

**Attenzione**

Per individuare i **carichi definibili** occorre fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all'agente della riscossione, ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi all'agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'ente creditore.

In particolare, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**:

- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

**Attenzione**

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l'annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.

La disposizione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 dell'art. 4, D.L. n. 41/2021 (circolare n. 11/E del 24 settembre 2021).

**Leggi anche** Stralcio debiti fino a 5.000 euro: creditori discriminati in base alle modalità di riscossione prescelte

**Quali debiti sono esclusi dallo stralcio?**

L'annullamento **non si applica** alle seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea;
- IVA riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

**Come si calcola il limite di 5.000 euro?**

I debiti che rientrano nello stralcio sono quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Ai fini del computo, non si considerano gli **aggi di riscossione**, gli **interessi di mora** e le eventuali **spese di procedura**.

Inoltre, il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli **importi dei "singoli carichi"** contenuti nella stessa. Per "carico", infatti, si intende la singola voce che compone il debito del contribuente.

Potrebbe quindi accadere che una cartella sia di importo complessivo superiore a 5.000 euro ma i singoli "carichi" contenuti all'interno della medesima cartella di pagamento siano, in tutto o in parte, di importo fino a 5.000 euro. In altre parole, "in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento" (circolare n. 11/E del 2021).

Nell'ipotesi di carichi contenuti nella stessa cartella



alcuni di importo superiore a 5.000 euro e alcuni di importo fino a tale limite, l'annullamento riguarderà solo quelli non superiori alla soglia prevista.

Inoltre, considerata la lettera della norma, che si riferisce ai "debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto [23 marzo 2021], fino a 5.000 euro", "rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro" (circolare n. 11/E/2021).

A tal riguardo, la **data di riferimento** è quella del **23 marzo 2021**, cosicché debiti che a quel momento erano superiori a 5.000 euro e alla data del 31 ottobre 2021 sono inferiori a tale soglia non possono essere annullati.

### Come funziona la procedura?

Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori sono state stabilite dal D.M. 14 luglio 2021.

### Leggi anche

- Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro entro il 31 ottobre

- Stralcio debiti fiscali fino a 5.000 euro: il calendario  
- Infografica

L'art. 4, comma 6 ha **sospeso la riscossione** di tutti i debiti di importo fino a 5.000 euro; la sospensione, a norma dell'art. 2 del decreto, "**cessa alla data del 31 ottobre 2021**" (sono contestualmente sospesi i relativi termini di prescrizione).

La **procedura** per lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro, prevista dal decreto, si articola nel seguente modo:

a) l'agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali dei soggetti aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

b) l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali previsti per ottenere lo stralcio, ha restituito a quest'ultimo l'elenco di cui sopra, segnalando, i codici fiscali relativi ai soggetti con reddito superiore alla soglia stabilita dalla legge.

**Leggi anche** Stralcio dei debiti fiscali fino a 5.000 euro: al via la verifica reddituale

Il D.M. 14 luglio 2021 prevede che l'**annullamento**

dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro è **effettuato alla data del 31 ottobre 2021**, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall'Agenzia delle entrate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché rientranti tra gli aventi diritto allo stralcio.

### Rottamazione ter e saldo e stralcio

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE. Si ricorda, a tal proposito, che il decreto fiscale (art. 1, D.L. n. 146/2021) ha riammesso nei termini i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter, dal saldo e stralcio e dalla rottamazione UE, stabilendo che le **rate non versate**, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, **entro il 30 novembre** insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

**Leggi anche** Rottamazione ter e saldo e stralcio: nuova scadenza al 30 novembre 2021

In pratica, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2021;

- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

### Attenzione

Per il pagamento entro il 30 novembre 2021 sono ammessi i **cinque giorni di tolleranza** (art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018). Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato **entro lunedì 6 dicembre 2021**.

Grazie a questo spostamento in avanti dei termini di pagamento delle definizioni agevolate, i contribuenti potranno **verificare** se parte dei **debiti rientrano nello stralcio dei debiti** fino a 5.000 euro.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio.

**Leggi anche** Stralcio fino a 5.000 euro e rottamazione ter: attenzione all'eventuale incrocio

### Versamenti di somme rientranti nello stralcio

L'art. 4, comma 5, D.L. n. 41/2021 stabilisce che le **somme pagate prima** dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso e restano,

quindi, **definitivamente acquisite** al bilancio dello Stato.

Da tale disposizione emerge, *a contrario*, che le **somme versate successivamente** all'annullamento automatico possono essere **chieste a rimborso**.

Infatti, nel caso di versamento erroneamente effettuato successivamente all'annullamento del debito, il **pagamento** sarebbe **indebito**, perché operato in mancanza di debiti e, quindi, ripetibile.

La stessa regola si applica in caso di versamento di

somme oggetto di stralcio in relazione alle **definizioni agevolate**.

#### Annullamento del debito

L'agente della riscossione provvede **in autonomia** allo stralcio **senza inviare** alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria **situazione debitoria** che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione.

## Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

## VAT “quick fixes”, late transposition! Serve l'intervento delle Entrate

di Nicola Galleani d'Agliano - Senior partner Studio P. Centore &amp; Associati

Il decreto legislativo che recepisce, a livello nazionale, il pacchetto di misure fiscali, le Quick fixes 2020, introdotte dal legislatore europeo sull'armonizzazione e la semplificazione di alcune norme nel sistema dell'IVA negli scambi tra Stati membri, è finalmente stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021. In attesa di esaminare il testo definitivo, se ci si volesse limitare ad un primo commento si potrebbe osservare che il risultato è modesto: nessuno stravolgimento, solo alcuni ritocchi, per i quali non si è posto alcun problema di coordinamento con altre disposizioni. E' allora auspicabile che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare che riprenda il contenuto delle note esplicative elaborate dalla Commissione europea nel 2019, per dare soluzioni che possono agevolare le imprese nell'operatività quotidiana.

Il Consiglio dei Ministri, convocato nella giornata di ieri, ha finalmente approvato il decreto legislativo che recepisce, a livello nazionale, il pacchetto di misure fiscali introdotte dal legislatore europeo (denominate **Quick fixes 2020**), riguardante l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'IVA di imposizione degli scambi tra Stati membri.

### Le novità del provvedimento

In particolare, il decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE e contiene delle novità riguardanti:

i) le operazioni triangolari intra-unionali, definite nella normativa europea **“transazioni a catena”** nelle quali intervengono almeno tre operatori diversi e per le quali si era posta l'esigenza di individuare a quale delle cessioni dovesse essere imputato il trasporto tra due Stati membri, e conseguentemente essere esonerata dall'IVA;

ii) **ampliamento dei requisiti** per l'applicazione del regime di **non imponibilità delle cessioni intracomunitarie**, specificando che il cliente, oltre ad avere la qualifica di soggetto passivo deve disporre di un numero di partita IVA in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di origine dei beni. Inoltre, la presentazione del Modello Intra diventa un adempimento di natura sostanziale;

iii) la **regolamentazione normativa del call-off stock**, già noto nel contesto normativo italiano con il nome di “consignment stock”. L'esigenza di una definizione normativa unionale deriva dalla necessità di **applicare** questo regime di natura sospensiva **in maniera omogenea** tra gli Stati membri. Per inciso, il pacchetto normativo europeo comprende anche una modifica del Regolamento UE 904/2010 in tema di **scambio di informazioni tra gli Stati**, al fine di evitare possibili utilizzi abusivi di questo regime.

Infine, è opportuno richiamare, anche se non oggetto di recepimento tramite il D.Lgs approvato ieri, l'ulteriore provvedimento unionale in tema di tutela degli operatori economici che effettuano delle **cessioni intra-unionali** e devono dimostrare al Fisco che il trasporto dei beni sia effettivamente avvenuto. Poiché le norme in vigore non contengono alcuna disposizione in merito alle modalità di prova, sono state introdotte nel Regolamento 282/2011 delle presunzioni a tutela dei cedenti.

### Conseguenze del ritardo nel recepimento della Direttiva

Appare, tuttavia, inspiegabile il **ritardo** nel recepimento di una Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 331 del 7 dicembre 2018 e che ha comportato l'avvio di una **procedura di infrazione** (INFR n. 2020/0070) già nel gennaio 2020, con la notifica della lettera di costituzione in mora, a cui, stante l'inerzia del nostro legislatore, ha portato recentemente (il 23 settembre scorso), alla formalizzazione di un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, **preludio al ricorso per inadempimento** alla Corte di Giustizia UE.

**Leggi anche** [Ultimatum all'Italia sull'attuazione delle semplificazioni IVA](#)

Peraltro, le **nuove disposizioni europee**, entrate in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, erano state predisposte dalla Commissione europea su invito del Consiglio, che riteneva necessario di apportare alcuni **miglioramenti “rapidi”** alla **normativa IVA dell'UE** per risolvere alcune criticità emerse nella applicazione delle disposizioni riguardanti le operazioni intracomunitarie anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia.

**Nessuno stravolgimento**, dunque.

## Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

## Prestazioni istantanee con corrispettivo a rate: quando si verifica il momento impositivo IVA?

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con la sentenza C-324/20 del 28 ottobre 2021, la Corte di giustizia UE è intervenuta per dirimere una controversia relativa all'individuazione del momento impositivo IVA delle prestazioni di servizi aventi carattere istantaneo. Secondo i giudici europei, il momento impositivo deve ritenersi agganciato all'ultimazione della prestazione anche se il pagamento del corrispettivo è stato rateizzato, escludendo peraltro la possibilità di attivare la procedura di variazione in diminuzione della base imponibile in quanto la rateizzazione del pagamento non equivale alla riduzione del corrispettivo richiesta dalla normativa comunitaria.

Due sono i temi affrontati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-324/20 del 28 ottobre 2021 e riguardano:

- da un lato, il rapporto, rilevante sul piano temporale, tra il momento di **effettuazione dell'operazione** e quello del **pagamento del corrispettivo** e
- dall'altro, i **riflessi della rateizzazione** del pagamento del corrispettivo sulla determinazione della base imponibile dell'IVA.

### I fatti di causa

Il caso risolto dalla Corte UE ha visto coinvolta una società tedesca che, per il servizio di intermediazione relativo alla vendita di un bene immobile, reso nell'anno 2012, ha pattuito una provvigione di importo pari a 1.000.000 di euro, oltre IVA, da pagare in **cinque rate** da 200.000 euro, più IVA.

Le rate dovevano essere **corrisposte annualmente**, a partire dall'anno 2013, e, alla scadenza del termine di pagamento di ciascuna rata, la società ha emesso fattura per poi versare all'Erario la relativa imposta.

L'Amministrazione finanziaria ha contestato l'operato della società, ritenendo che la provvigione dovesse essere **integralmente fatturata** - e la corrispondente **IVA interamente pagata** - nell'anno 2012, avuto cioè riguardo all'**effettuazione della prestazione** di intermediazione, ultimata in tale anno.

A fronte della decisione del giudice di primo grado - per il quale l'applicazione dell'art. 90, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE consente di **evitare** che la società fosse tenuta a versare l'intero importo dell'IVA finché non avesse percepito, in misura integrale, la provvigione per il servizio prestato - il giudice d'appello ha sospeso il procedimento al fine di chiedere l'intervento della Corte di Giustizia.

In sostanza, secondo il giudice di prime cure, per evitare che un soggetto passivo debba anticipare l'IVA dovuta prima di ricevere il pagamento per il servizio prestato, sarebbe possibile **ridurre la base imponibile** per l'importo delle rate non pagate, con **successivo**

**aumento** della medesima dopo il pagamento delle rate.

Alla Corte è stato, anzitutto, domandato se, per la prestazione di servizi resa *una tantum* e, quindi, non su base periodica, il pagamento rateale del corrispettivo pattuito dalle parti si sostanzia in "**versamenti di acconti o pagamenti successivi**" ai sensi dell'art. 64, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE.

In subordine, in caso di risposta negativa, alla Corte è stato chiesto se si concretizzi un **omesso pagamento**, ai sensi dell'art. 90, par. 1, della stessa direttiva n. 2006/112/CE, nell'ipotesi in cui:

(i) sia concordato il pagamento rateale del corrispettivo; e

(ii) in caso di pagamento successivo, la normativa nazionale preveda una rettifica che annulli la riduzione della base imponibile operata in applicazione del citato art. 90, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE.

### Il momento di effettuazione prevale su quello del pagamento del corrispettivo

Le considerazioni svolte dalla Corte in merito alla prima questione pregiudiziale si basano sul presupposto che, come sopra esplicitato, la prestazione di intermediazione sia **istantanea e non continuativa**.

L'art. 64, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE - nello stabilire che, "se comportano **versamenti di acconti o pagamenti successivi**, le cessioni di beni (...) e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti" - si riferisce alle sole **operazioni il cui momento di esecuzione è difficile da determinare in modo univoco**, in particolare perché il rapporto giuridico tra le parti e l'operazione che ne costituisce l'oggetto hanno **carattere continuativo**.

Pertanto, l'esigenza di ritenere che, agli effetti dell'IVA, la prestazione continui finché permane l'obbligo di pagamento del relativo corrispettivo non si pone quando il momento di effettuazione della prestazione è



facilmente determinabile, in particolare quando l'operazione è *una tantum* ed è individuabile un momento preciso per stabilire quando l'esecuzione della prestazione è ultimata in base agli accordi contrattuali.

Estendere l'ambito di applicazione dell'art. 64, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE a una situazione simile significherebbe attribuire alla disposizione in esame il compito di definire il "fatto generatore dell'obbligazione tributaria" in difformità al contenuto dell'art. 63 della medesima direttiva n. 2006/112/CE. Quest'ultimo, infatti, fa riferimento al **momento di effettuazione** della cessione di beni o della prestazione di servizi quale parametro ordinario per definire il "**fatto generatore dell'imposta**", al quale peraltro è collegata, sempre sul piano temporale, l'esigibilità dell'imposta.

Di regola, quindi, l'**obbligo d'imposta prescinde dal pagamento** del corrispettivo e può, pertanto, sorgere anche prima che il corrispettivo sia pagato.

Una differente interpretazione si porrebbe in **conflitto** anche con l'art. 66, lettera b), della direttiva n. 2006/112/CE, il quale - nel consentire agli Stati membri di stabilire che l'imposta diventi esigibile al momento del pagamento del corrispettivo - prevede espressamente che il parametro del pagamento ha carattere derogatorio, valendo solo per "**talune operazioni** o per **talune categorie di soggetti passivi**".

**Rateizzazione del pagamento non equivale a riduzione del corrispettivo**

Nell'esaminare la seconda questione pregiudiziale, i giudici comunitari hanno osservato che la previsione

relativa alla riduzione della base imponibile opera, testualmente, "in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o **riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione**" e che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di riduzione della base imponibile costituisce un'espressione del principio secondo il quale la base imponibile dell'IVA è costituita dal corrispettivo che il soggetto passivo ha **realmente ricevuto o che deve ricevere** per l'operazione imponibile posta in essere.

Ne consegue che l'art. 90, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE si applica solo quando il corrispettivo pattuito subisce una riduzione e che questa circostanza non si verifica quando, come nel caso *sub iudice*, le parti si accordano non già per ridurre il corrispettivo, ma per rateizzarlo o per differire il termine di pagamento.

Ovviamente, nell'ipotesi di non pagamento ad opera del cessionario/committente, la riduzione del corrispettivo che il cedente/prestatore riceve può essere non definitiva, in quanto, in assenza di modifica del rapporto contrattuale, il cedente/prestatore rimane creditore del corrispettivo non pagato e può recuperarlo in futuro. A fronte, pertanto, dell'incertezza sul carattere definitivo della riduzione della base imponibile, l'art. 90, par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE lascia agli Stati membri la scelta di applicare il par. 1 in caso di mancato pagamento.

**Riferimenti normativi**

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 28/10/2021, C-324/20

## Fisco

Operativo dal 1° gennaio 2022

## Associazioni e società sportive dilettantistiche: benefici fiscali solo con l'iscrizione al nuovo registro nazionale

di Paolo Moretti - Presidente dell'Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia di Ragioneria

Sarà attivo dal 1° gennaio 2022: nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e per poter accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, comprese in primo luogo le agevolazioni tributarie che la legge prevede a favore di questi soggetti. Quali sono gli altri requisiti per godere della disciplina fiscale agevolata?

L'attività sportiva dilettantistica può essere svolta dalle associazioni di cui al Libro I del Codice civile o da società di capitali o di persone senza fini di lucro, di cui al Libro V del Codice civile.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** (ASD), sia riconosciute che non riconosciute, sono enti non commerciali disciplinati nel Libro I del Codice civile (articoli da 14 a 42-bis). La principale fonte giuridica che regola la vita di queste associazioni è l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'Ente.

Le **società sportive dilettantistiche senza fini di lucro** (SSD) sono quelle istituite con legge n. 289/2002, e sono disciplinate dal Libro V del Codice civile sia nella forma di società di capitali che di persone senza fini di lucro, che sono sempre considerate enti commerciali.

Con la **Riforma del Terzo settore**, le ASD e SSD potranno scegliere di avvalersi delle **misure agevolative** previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) iscrivendosi al **RUNTS** o di continuare ad avvalersi del **regime fiscale agevolato** della legge n. 398/1991.

### Opzione per il regime fiscale agevolato

Per usufruire della legge n. 398/1991 devono esercitare l'opzione prevista dall'art. 1 della stessa legge, comunicando ciò agli Uffici della SIAE e dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, in ragione del domicilio fiscale dell'ente o società che ne fa richiesta. L'**opzione** ha effetto a partire **dal primo giorno dell'anno solare successivo** a quello in cui è esercitata ed è valida, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 544/1999, per un quinquennio e fino a quando non è revocata dall'interessato o nel caso in cui vengono meno i seguenti requisiti previsti dalla legge:

- assenza del fine di lucro dell'associazione o della società che svolge attività sportiva dilettantistica;
- affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli

Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, quindi anche alle discipline sportive associate facente parte del CONI.

Per poter usufruire delle **agevolazioni tributarie** previste dalla legge n. 398/1991 e dall'art. 90 della legge n. 289/2002, le ASD e SSD devono essere **riconosciute dal CONI** e **iscritte** nel "**Registro** delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso".

### Nasce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Tale Registro verrà abrogato e sostituito dal "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", istituito dal D.Lgs. n. 39/2021 "Riforma dello Sport", tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si devono iscrivere le ASD e le SSD per il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso in primo luogo, il **regime fiscale agevolato** previsto dalla legge n. 398/1991.

Il nuovo Registro sarà attivo a partire **dal 1° gennaio 2022**. In esso saranno trasferite le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte fino a quella data nel Registro tenuto dal CONI e sarà gestito con modalità telematiche dalla società Sport e Salute Spa.

Per accedere ai benefici fiscali della legge n. 398/1991, le ASD e SSD devono essere costituite mediante atto scritto e lo statuto delle SSD deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'art. 90, legge n. 289/2002.

### Quali sono le agevolazioni tributarie per ASD e SSD?

La disciplina agevolata vale sia per le imposte dirette (**IRES** e **IRAP**), sia per quelle indirette (**IVA**).

Con l'adesione al regime agevolato della legge n. 398/1991, le entrate delle attività commerciali vengono assoggettate a **tassazione IRES solo per il 3%**,

con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciali.

Il regime è applicabile qualora tali enti, durante il periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un **importo non superiore a 400.000 euro**.

---

Iscriviti subito al WEBINAR

**“Le associazioni e società sportive dilettantistiche e novità nella riforma dello sport”**

2 novembre 2021, ore 15.00 - 18.00

Consulta il programma

---

### Come calcolare la soglia di 400.000 euro

In questi proventi **rientrano** tutte le tipologie dei ricavi previsti dall'art. 85 TUIR e le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 TUIR.

Mentre **non rientrano** le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 TUIR e il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6, legge n. 91/1981 che sarà abrogato il 31 dicembre e sostituito dall'art. 31, D.Lgs. n. 36/2021. Oltre a questi non si devono considerare i proventi che non costituiscono reddito imponibile IRES, cioè i ricavi delle attività istituzionali delle ASD e SSD, quelli delle attività commerciali che non si considerano tali se sono svolte con gli associati o soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali di esse ai sensi dell'art. 148 TUIR, le raccolte pubbliche di fondi e i contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni.

Infine, è da precisare che per rientrare nell'importo di 400.000 euro, non è necessario l'incasso del provento ma **basta la fatturazione** nel periodo di imposta precedente. Questi proventi sono soggetti all'IVA se derivano da cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 633/1972, ma nel calcolo del limite di 400.000 euro annui vanno considerati al netto dell'IVA e al netto dell'eventuale imposta sugli intrattenimenti.

Tali attività commerciali devono essere distinte ma connesse agli scopi istituzionali.

Se le società sportive dilettantistiche non esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991 e non hanno la qualifica di impresa sociale, ad esse si applica il **regime normale IRES** previsto per le società commerciali.

### Quando si decade dal regime agevolato?

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 ha, tra l'altro, chiarito che si decade dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 quando il **limite annuo** di 400.000 euro di proventi da attività commerciali è stato **superato** e, a partire dal mese successivo del superamento, si applica il regime ordinario.

La cessazione può avvenire anche per **revoca** ed è vincolante per 5 anni.

Se il superamento del limite avviene nell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 si applica per l'intero periodo d'imposta, mentre quello ordinario si applicherà nel successivo periodo d'imposta.

La stessa circolare ha specificato che nel limite di 400.000 euro annui da proventi da attività commerciali rientrano solo i ricavi delle attività commerciali che devono essere autonome e distinte ma connesse agli scopi istituzionali della ASD o SSD, cioè allo svolgimento di una o più attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che sono escluse dal regime fiscale agevolato “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con altri operatori di mercato (imprese), per esempio avvalendosi di strumenti pubblicitari”.

### Esoneri per chi esercita l'opzione

Inoltre, chi ha esercitato l'opzione è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973 e dagli obblighi previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, cioè essenzialmente:

- dalla fatturazione delle operazioni (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie);
- dalla registrazione delle fatture;
- dall'emissione di ricevute fiscali e scontrini;
- dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

In tal modo potranno rinunciare:

- alla tenuta delle scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati;
- alla tenuta del libro inventari;
- alla redazione del bilancio.

Sono altresì esonerati dagli obblighi previsti dal decreto IVA (in pratica dall'art. 21 all'art. 40) in merito al trattamento IVA.

Con il D.Lgs. n. 544/1999 è stato previsto che le ASD e SSD debbono **conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto** e annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei **corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle Finanze. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39, D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 22,

D.P.R. n. 600/1973.

In sostanza, bisogna tenere **solo il registro delle entrate e delle uscite di cassa e banca** così come previsto dagli articoli 8 e 13, D.P.R. n. 640/1972, opportunamente integrate qualsiasi provento conseguito

nell'esercizio di attività commerciali.

Devono, inoltre, versare l'IVA ogni tre mesi tramite modello F24, redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario di fine anno, nonché tenere il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee.

IPSOA Guide Operative

ENTI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

costituzione, regole e organi sociali  
assemblee  
bilancio  
amministrazione  
a cura dell'esperto  
Agostino

2021

Paolo MOROTTI  
consulente di  
gestione e controllo  
WOLTERS KLUWER

con il pensiero di  
GEO  
ECONOMIA

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Tutto quello che c'è da sapere  
sulle associazioni e società  
sportive dilettantistiche  
per una corretta, trasparente  
ed efficace “governance”

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Bonus moda: ecco i termini per presentare la comunicazione

La comunicazione per la fruizione del bonus moda è inviata dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 293378 del 28 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 293378 in data 28 ottobre 2021 con cui sono stati definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis.

Il punto 3.3 del provvedimento rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini per l'invio della comunicazione.

Tale provvedimento avrebbe dovuto essere emanato una volta intervenuta l'autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea. Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l'utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, è anticipata l'adozione del citato provvedimento con il quale sono definiti i termini di presentazione della comunicazione.

In particolare, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:

-dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con

riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell'adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, è subordinata all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 28/10/2021, n. 293379

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva al 4% per cessioni di semplici basi per pizze o per pinse

Le cessioni aventi a oggetto semplici "basi per pizze" o "per pinse", senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma, sono soggette all'aliquota ridotta al 4 per cento. In caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 752 del 28 ottobre 2021 con cui ha analizzato l'aliquota iva applicabile alle diverse fattispecie.

Con la risposta a interpello n. 752 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di aliquota IVA prodotti della panetteria come "basi per pinse".

Il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.



Il n. 68) della citata Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA stabilisce l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento ai prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.

L'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce cosa debba intendersi per "prodotti della **panetteria ordinaria**" ai fini in commento. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Va anche ricordato che l'articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2019 ha modificato l'articolo 75, comma 2, che ora recita che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ritenuto che il prodotto sia classificabile nell'ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le "Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria", in particolare alla sottovoce NC 1905 9080 prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao. In riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione 2 dicembre 1993, n. 527 precisa che le "basi per pizze", pur rientrando tra i prodotti della c.d. "panetteria fine", sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n.580 del 1967.

Ne consegue che le cessioni aventi a oggetto semplici "basi per pizze" o "per pinse" - senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica - sono soggette all'aliquota ridotta al 4 per cento. In caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine di cui al n. 68), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 28/10/2021, n. 752

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Agevolazione prima casa anche per il cittadino italiano emigrato all'estero iscritto all'AIRE

Per il cittadino italiano emigrato all'estero iscritto all'AIRE è possibile acquistare l'immobile usufruendo dell'aliquota Iva agevolata anche nell'ipotesi in cui conceda in comodato l'immobile stesso. Si tratta di uno dei chiarimenti fornito dall'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 751 e 753 del 28 ottobre 2021, con cui ha anche evidenziato che deve riconoscersi la possibilità che, con atto successivo il richiedente renda le dichiarazioni previste dalla legge in tema di prima casa ed erroneamente omesse nell'atto di acquisto.

Con le risposte a interpello nn. 751 e 753 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di agevolazioni 'prima casa'.

Ai sensi della disposizione contenuta al numero 21), della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'aliquota Iva nella misura agevolata del 4 per cento si applica alle cessioni di **case di abitazione** ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Secondo la riportata disposizione, dunque, l'aliquota Iva del 4 per cento, si applica per l'acquisto di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9 qualora in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni "prima casa" dalla citata Nota II-bis. In particolare è necessario che:

-l'immobile sia ubicato nel territorio del **comune** in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

- **nell'atto di acquisto** l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di **proprietà**, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

La lettera a) della citata Nota II-bis prevede che l'agevolazione spetti anche nel caso in cui l'acquirente sia **cittadino italiano emigrato all'estero**, a condizione che l'immobile acquistato costituisca la "prima casa" nel territorio italiano e senza alcun obbligo di fissare la residenza.

Quindi, per il cittadino italiano iscritto all'AIRE è possibile acquistare l'immobile usufruendo dell'aliquota Iva agevolata anche nell'ipotesi in cui conceda in comodato l'immobile stesso.

Per quanto riguarda l'ulteriore quesito relativo alla tassazione della plusvalenza nel caso di cessione del suddetto immobile, entro il quinquennio dalla data di acquisto, occorre far riferimento alle precisazioni contenute nella risoluzione n. 136/E del 8 aprile 2008. In particolare, si fa presente che per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 23, comma 1, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e del successivo articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera b), sono soggette ad imposizione le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state «adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi **familiari**».

La non tassabilità delle plusvalenze derivanti da cessioni intervenute entro il quinquennio tra la data di acquisto e di cessione è condizionata alla circostanza che l'immobile per la maggior parte di detto periodo sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Per interpretare la nozione di "abitazione principale" occorre richiamare l'articolo 10, comma 3-bis), del Tuir secondo cui l'abitazione principale è quella nella

quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente e l'articolo 15, comma 1, lettera b), che, ai fini della determinazione della detrazione d'imposta sugli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, considera tale "quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Per quanto riguarda l'espressione "**familiari**" il relativo significato va desunto dall'articolo 5, ultimo comma del TUIR, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi si intendono per "familiari" il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Quindi in caso di cessione dell'immobile entro cinque anni dal relativo acquisto, la tassazione della eventuale plusvalenza dipende dalla circostanza di fatto che l'immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale dal familiare titolare del contratto di comodato d'uso.

### A agevolazioni prima casa per immobile C/2

Quanto all'agevolazione prima casa, oggetto del trasferimento deve essere un fabbricato a destinazione abitativa ovvero sia "strutturalmente concepito per uso **abitativo**", ammettendo peraltro che lo stesso possa trovarsi in fase di costruzione all'atto dell'acquisto.

La possibilità di fruire delle **agevolazioni "prima casa"** nelle ipotesi di immobili non abitativi ma per i quali sia possibile un cambio di destinazione è stata oggetto di pronunce favorevoli da parte della Corte di Cassazione.

Tuttavia, se l'acquisto dell'immobile classificato nella categoria C/2, rappresenta un riacquisto di "altro immobile da adibire a propria abitazione principale", al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fruite, nel caso di alienazione dell'abitazione agevolata entro i cinque anni dall'acquisto, il contribuente dovrà dimostrare la destinazione a propria **abitazione principale** dell'immobile riacquistato in comproprietà, oggetto del cambio di destinazione d'uso, entro un anno dalla registrazione dell'atto originario. Tale termine attualmente è **sospeso**, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 e successive modifiche, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. Sempre in tema di agevolazioni prima casa deve riconoscersi la possibilità che, con **atto successivo** il richiedente renda le dichiarazioni previste dalla legge ed erroneamente omesse nell'atto di acquisto.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 28/10/2021, n. 751

Agenzia delle Entrate, interpello 28/10/2021, n. 753

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Cessione di partecipazione di società semplice: le somme distribuite ai soci non danno luogo a tassazione

L'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società semplice non genera una plusvalenza imponibile, poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione. La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della Società Semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 754 del 28 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 754 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche di società semplice a seguito di cessione di partecipazione.

La legge finanziaria per il 2002 ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d'impresa, così come rideterminato.

Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

La legge di bilancio 2021 ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021. Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "decreto Sostegni

bis") ha prorogato la scadenza dei suddetti adempimenti al 15 novembre 2021. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è attualmente prevista nella misura dell'11 per cento.

Il valore della partecipazione, come risultante dalla perizia, sostituisce il costo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza emergente nella cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione societarie.

Quanto alla società semplice questa non può svolgere attività commerciale.

La società semplice, infatti, determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Tuir. Ciò significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti.

Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione dalla società semplice quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridicamente rilevanti, ma l'assoggettamento ad imposta avviene - in forza del principio di imputazione per trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir - direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.

La netta distinzione tra il momento dell'assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.

Limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, infatti, le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Diversamente, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione. Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale

previste dall'articolo 20-bis del Tuir sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società e determinati dalle disposizioni di cui dall'articolo 47, comma 7 del Tuir.

L'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione. La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della Società Semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 28/10/2021, n. 754

### Fisco

Da Agenzia delle Entrate - Riscossione

## Rateizzazioni precedenti all'emergenza Covid: c'è tempo fino al 2 novembre

E' possibile fino al 2 novembre regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate Riscossione all'inizio del periodo di sospensione della riscossione per l'emergenza Covid19. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con un comunicato stampa del 28 ottobre 2021 con cui ha sottolineato che in vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio portale un nuovo comunicato stampa in data 28 ottobre 2021 in tema di pagamenti per rateizzazioni precedenti all'emergenza COVID.

E' possibile fino al 2 novembre regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate Riscossione all'inizio del periodo di sospensione della riscossione per l'emergenza Covid19. Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha

previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all'8 marzo 2020, l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

In vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

Con riferimento alle dilazioni concesse dopo l'8 marzo 2020, sulle quali il Decreto Legge n. 146/2021 non è invece intervenuto, il termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è rimasto fissato al 30 settembre 2021. Per queste rateizzazioni e per quelle relative a richieste già effettuate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. A partire poi dalle rateizzazioni che verranno richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

Inoltre, il Decreto Legge n. 146/2021 è intervenuto anche sulle scadenze di pagamento della definizione agevolata, prevedendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di "Rottamazione" e "Saldo e stralcio" a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto "Sostegni-bis" (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Il provvedimento quindi dispone che tutte le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" che erano in scadenza nell'anno 2021.



A cura della Redazione

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate- Riscossione, comunicato 28/10/2021

### Fisco

Dal CNDCEC

## Trasmissione telematica degli iscritti: a regime la convenzione CNDCEC-Agenzia delle Entrate

Entra a regime la Convenzione Agenzia delle Entrate/CNDCEC, riguardante la trasmissione telematica degli iscritti e procure e deleghe telematiche. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa del 28 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che con un'unica delega da conservare in ufficio, sarà possibile presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. Il servizio sarà disponibile agli iscritti dall'8 novembre 2021, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali personali.

Il CNDCEC ha emanato l'informativa n. 100 del 28 ottobre 2021 inerente **l'avvio a regime della Convenzione Agenzia delle Entrate/CNDCEC**, riguardante la trasmissione telematica degli iscritti e procure e **deleghe telematiche**.

Il prossimo 31 ottobre, come da richiesta di proroga del Consiglio Nazionale, scadrà la fase di sperimentazione della cooperazione, inizialmente prevista per il 30 settembre.

Oltre ad esonerare gli Ordini territoriali dall'adempimento previsto dal D.P.R. n. 605/1973, la convenzione è il risultato di un percorso progressivamente costruito con la Divisione servizi dell'Agenzia delle Entrate per consentire ai commercialisti **regolarmente iscritti** e registrati al servizio Entratel (tipi utente A10, A20 e A25), di utilizzare il servizio web "Gestione procure" per:

- registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento di alcuni servizi di assistenza. Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le successive verifiche;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

In questo modo, con **un'unica delega** da conservare in ufficio, sarà possibile presentarsi agli sportelli con

il solo documento di identità evitando la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. Il servizio sarà disponibile agli **iscritti dall'8 novembre 2021**, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali personali.

Per poter consentire la corretta **identificazione** del professionista che utilizza il servizio, l'articolo 1 del citato Atto di giugno 2021 prevede che i dati presenti nell'Albo Unico Nazionale siano trasmessi in un file dal Consiglio Nazionale all'Agenzia delle Entrate e siano oggetto di **controlli** da parte dell'Agenzia stessa che, per ciascun file ricevuto, invia al Consiglio Nazionale l'esito della trasmissione ed, eventualmente, la comunicazione relativa alla mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti; nel caso in cui l'anomalia riscontrata si prolunghi per più di 4 invii consecutivi, l'Agenzia provvede all'aggiornamento automatico dello stato **dell'iscritto a "cancellato"**, con decorrenza contestuale e, di conseguenza, all'inibizione dell'accesso al servizio web "gestione procure", con conseguente inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

Lo **stato di "cancellato"** comporterà, ovviamente, anche l'inibizione da tutte quelle attività subordinate all'iscrizione all'albo professionale. Il Consiglio Nazionale, a sua volta, si impegna a verificare gli esiti ricevuti ed, eventualmente, ad attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle **non conformità**, rilevate con i citati controlli entro il terzo invio successivo alla ricezione dell'esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione.

A cura della Redazione

### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 28/10/2021, n. 100

### Fisco

In esame definitivo

## Iva sugli scambi tra Stati membri: approvato il Decreto di attuazione della direttiva UE

In tema di IVA, il Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema



d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri è stato approvato in esame definitivo in Consiglio dei Ministri n. 44 del 28 ottobre 2021. Si tratta di uno dei dieci decreti legislativi di attuazione di norme europee approvati nella medesima seduta dal Consiglio dei Ministri. n. 44

Il **Consiglio dei Ministri** n. 44 del 28 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, dieci decreti legislativi di attuazione di norme europee. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Tra gli altri, con riferimento all'ambito **fiscale**, è stato approvato il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel **sistema d'imposta sul valore aggiunto** di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Il decreto introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come "**call-off stock**", il quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati. Lo schema individua, altresì, per le c.d. "operazioni a catena" la cessione, tra quelle della "catena", che deve considerarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.

Inoltre, è stato approvato il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che stabilisce il **regime generale delle accise**.

In tal modo è stato modificato il testo unico delle accise (d. lgs. n. 504 del 1995) per recepire la direttiva (UE) 2020/262 che reca disposizioni sul **regime sospensivo dell'accisa**, sull'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa e sulla previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto; sono introdotte inoltre, nel regime armonizzato dell'accisa, anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

[Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 29/10/2021.](#)

## Lavoro e Previdenza

Nel decreto Fiscale

## Sospensione dell'attività imprenditoriale: come e quando impugnare il provvedimento

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

L'articolo 14 del TUSL, come modificato dal decreto fiscale, riscrive la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Le novità, in vigore dallo scorso 22 ottobre, riguardano anche la tempistica dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori irregolari senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Inespugnabilmente il nuovo testo dell'art. 14 non indica, invece, l'organo amministrativo competente a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Cosa è cambiato in pratica per i datori di lavoro?

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021), dal 22 ottobre scorso sono state introdotte anche modifiche sulla **tempistica dei ricorsi**. Più precisamente, adesso (nuovo testo dell'art. 14 del TUSL), avverso i **provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL** per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nei successivi 30 giorni. Contro l'eventuale inerzia dell'organo adito, il ricorrente potrà comunque continuare a contare sulla maturazione del silenzio-accoglimento.

**Leggi anche** Sospensione dell'attività imprenditoriale:

### a chi si applica e con quali sanzioni

Inespugnabilmente il nuovo testo dell'art. 14 non indica, invece, quale sia l'**organo amministrativo competente** a ricevere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Parrebbe quindi che, in tali ipotesi, per far valere le proprie ragioni, il datore di lavoro possa unicamente proporre, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, il più oneroso e complesso **ricorso giurisdizionale innanzi al TAR** territorialmente competente.

### **Impugnazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

Tipo	Termine per la presentazione	Fonte normativa
Istanza di revoca del provvedimento	Non previsto	Art. 21-quinquies, Legge n. 241/1990
Istanza di annullamento indirizzata al dirigente dell'ufficio competente	Non previsto	Art. 21-novies, Legge n. 241/1990
Ricorso amministrativo all'Ispettorato Interregionale del lavoro territorialmente competente, ma limitatamente ai provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro	30 gg. dalla notifica del provvedimento <i>(trascorsi 30 gg. senza alcuna decisione, matura il silenzio-accoglimento)</i>	Art. 14, co. 14, D.Lgs. n. 81/2008
Ricorso giurisdizionale al T.A.R.	60 gg. dalla notifica del provvedimento	Legge n. 1034/1971; D.Lgs. n. 104/2010

Attualmente, inoltre, è previsto che - a fronte della conclusione della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 e dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 - l'eventuale emissione del **decreto di archiviazione** per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione, fermo restando, ai fini della verifica

dell'ottemperanza alla prescrizione, il pagamento delle **somme aggiuntive** di cui al comma 9 lett. d) (€ 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari ovvero € 5.000 in caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari).

### Sospensione dell'attività imprenditoriale: cosa è cambiato dal 22 ottobre

Qui di seguito si propone una tabella con l'evidenza

delle principali modifiche apportate all'art. 14 del TUSL da parte del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021.

	<b>Fino al 21 ottobre 2021</b>	<b>Dal 22 ottobre 2021</b> <i>(data di entrata in vigore del DL n. 146/2021)</i>
<b>Adozione del provvedimento per lavoro irregolare</b>	Accertamento, al momento dell'accesso ispettivo, di almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro "in nero". La competenza è esclusivamente in capo al personale ispettivo INL.	Accertamento, al momento dell'accesso ispettivo, di <b>almeno il 10%</b> dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro "in nero". La competenza è esclusivamente in capo al personale ispettivo INL.
<b>Adozione del provvedimento per violazioni delle norme di salute e sicurezza</b>	Accertamento di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con apposito DM e, in via transitoria, dall'Allegato I; Il personale INL era competente a adottare questo provvedimento soltanto per alcune attività produttive individuate dal previgente art. 13, co. 2 TUSL (il personale ASL, invece, aveva competenza totale);	Accertamento di <b>gravi violazioni</b> in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro <b>univocamente elencate nel nuovo Allegato I</b> ; Questo provvedimento, al pari del personale delle ASL, può essere adottato dal personale ispettivo dell'INL nell'ambito di tutte le attività produttive. Unitamente al provvedimento di sospensione, l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

<b>Gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza che danno luogo all'applicazione del provvedimento (Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mancata elaborazione del DVR;</li> <li>· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;</li> <li>· Mancata formazione ed addestramento;</li> <li>· Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;</li> <li>· Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);</li> <li>· Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;</li> <li>· Mancanza di protezioni verso il vuoto;</li> <li>· Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;</li> <li>· Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;</li> <li>· Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;</li> <li>· Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);</li> <li>· Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mancata elaborazione del DVR;</li> <li>· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;</li> <li>· Mancata formazione ed addestramento;</li> <li>· Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;</li> <li>· Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);</li> <li>· Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;</li> <li>· Mancanza di protezioni verso il vuoto;</li> <li>· Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;</li> <li>· Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;</li> <li>· Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;</li> <li>· Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);</li> <li>· Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.</li> </ul>
--	--	---

<p><b>Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per lavoro irregolare</b></p>	<p>La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (l'obbligatorietà degli adempimenti in materia di salute e sicurezza era stata prevista dalla nota ML n.19570 del 16/11/2015).</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2.000.</p> <p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· il 25% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;</li> <li>· il restante 75%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.</li> </ul>	<p>La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.</p> <p>Il pagamento di una <b>somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari</b>.</p> <p>Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;</p> <p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>il 20%</b> all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;</li> <li>· <b>il restante 80%</b>, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.</li> </ul>
<p><b>Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per violazioni delle norme di SSL</b></p>	<p>L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 3.200.</p> <p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· il 25% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;</li> <li>· il restante 75%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.</li> </ul>	<p>L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> <p>La <b>rimozione delle conseguenze pericolose</b> delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I.</p> <p>Il pagamento di una <b>somma aggiuntiva</b> di importo pari a quanto previsto nel nuovo Allegato I del TUSL con riferimento a ciascuna fattispecie.</p> <p>Le <b>somme aggiuntive sono raddoppiate</b> nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.</p> <p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>il 20%</b> all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;</li> <li>· <b>il restante 80%</b>, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.</li> </ul>



<b>Ricorso amministrativo</b>	Avverso i provvedimenti di sospensione di è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente (per impiego di lavoratori irregolari) e al presidente della Giunta regionale (per violazioni delle norme di SSL) i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.	Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso entro 30 gg. all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale <b>si pronuncia nel termine di 30 gg.</b> dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
<b>Obbligo di motivazione del provvedimento</b>	Non si applica l'art. 3, della Legge n. 241/1990 ( <i>in realtà la sentenza Corte Costituzionale n. 310/2010 aveva già dichiarato l'illegittimità di questa disposizione</i> ).	Si applica l'art. 3, della Legge n. 241/1990
<b>Inottemperanza al provvedimento interdittivo</b>	Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.	Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con <b>l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</b> nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
<b>Decadenza del provvedimento</b>	Non previsto	L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate a seguito della conclusione della procedura di prescrizione (art. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/94), comporta la <b>decadenza dei provvedimenti di sospensione</b> fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al co. 9 lett. d) (€ 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari ovvero € 5.000 in caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari).

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

## DURC di congruità ai nastri di partenza: cosa cambia in edilizia

di Paolo Stern, di Paola Caroleo - Consulenti del lavoro Nexumstp S.p.A

Semaforo verde per il DURC di congruità. Il nuovo sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata in edilizia è operativo dal 1° novembre 2021. Da tale data tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi. L'esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l'esito negativo comporta invece l'avvio di un meccanismo di regolarizzazione.

Dal 1° novembre entra in vigore il **DURC di congruità**, uno strumento strategico che porta con sé una finalità precisa: contrastare e arginare il fenomeno del **lavoro irregolare in edilizia**.

Il decreto ministeriale n. 143/2021 attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative il quale affida alle Casse edili il compito di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Ne consegue che, da tale momento del tempo, tutte le **denunce di inizio lavori** che saranno presentate alla **Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente saranno soggette alla **verifica di congruità** sia che i lavori siano eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che siano eseguiti ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

### Ambito di applicazione

L'ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5223/2021, ribadisce l'ambito di applicazione specificando che rientrano nel settore edile **"tutte le attività"**, comprese quelle affini, **direttamente e funzionalmente connesse** all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale".

Restano invece **esclusi** i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

**Leggi anche** Appalti e subappalti: quando e come effettuare la verifica di congruità della manodopera

### Verifica delle congruità

Ai fini della verifica si tiene conto delle **informazioni dichiarate dall'impresa principale** alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento:

- al valore complessivo dell'opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di **variazioni da parte del committente** riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli **indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10 settembre 2020.

### Tabella degli indici di congruità per settore di lavori

Categorie		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera	
1	OG1	Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1	Nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%

3	Ristrutturazione di edifici civili 22,00%		
4	Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%		
5	OG2	Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3	Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5	Dighe	16,07%
9	OG6	Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6	Gasdotti	13,66%
11	OG6	Oleodotti	13,66%
12	OG6	Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7	Opere marittime	12,16%
14	OG8	Opere fluviali	13,31%
15	OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10	Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12-OG13	Bonifica e protezione ambientale	16,47%

### Rilascio dell'attestazione di congruità

L'attestazione di congruità è rilasciata, **entro 10 giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Per i **lavori pubblici**, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione

della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i **lavori privati**, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Riepilogando:

Chi chiede la verifica	A chi	Come	Tipo di lavori	Quando
Committente o impresa affidataria al fine di ricevere il saldo finale dei lavori	Alle Casse edili	Telematicamente mediante il portale CNCE EdilConnect	Lavori pubblici	Alla presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al saldo finale
			Lavori privati di valore pari o superiore a euro 70.000	Prima dell'erogazione del saldo finale

### Esito verifica di congruità

L'esito della verifica di congruità **positivo** consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito **negativo**, in assenza di congruità, è previsto un **meccanismo di regolarizzazione**. La Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all'impresa

affidataria le difformità riscontrate e invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

### Regolarizzazione nel termine

La regolarizzazione nel termine previsto consente il

rilascio dell'attestazione di congruità. In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento

#### **Mancata regolarizzazione nel termine**

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate

al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'**iscrizione** dell'impresa affidataria nella **Banca nazionale delle imprese irregolari** (BNI). L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

## Lavoro e Previdenza

Autorizzazione UE

## Assunzione di donne svantaggiate: sbloccato l'esonero contributivo per i datori di lavoro

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Via libera all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate e/o svantaggiate. La Commissione europea ha infatti dato l'autorizzazione allo sgravio previdenziale previsto dalla legge di Bilancio 2021 nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero contributivo è applicabile alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Si attende ora che l'INPS emani le istruzioni per procedere ai recuperi dei periodi pregressi.

Si sblocca, finalmente, anche l'agevolazione contributiva all'**assunzione di donne** prevista dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020): la Commissione europea ha dato infatti il via libera all'autorizzazione prevista per consentire ai datori di lavoro la fruizione della riduzione contributiva.

Si tratta dell'importante **esonero contributivo** introdotto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato nel **biennio 2021/2022**, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Dopo il recentissimo via libera all'agevolazione all'assunzione di giovani under 36, prevista per l'analogo lasso temporale sempre dalla legge n. 178/2020, dunque, si completa con l'esonero contributivo all'assunzione di donne il quadro delle principali agevolazioni al lavoro previste dalla legge di Bilancio 2021.

**Leggi anche Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo. Con quali regole?**

### Autorizzazione della Commissione UE

La notizia arriva direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che il 28 ottobre scorso ha ufficializzato l'arrivo dell'autorizzazione a seguito di un'intesa intensa interlocuzione con la Commissione ed il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea.

Entrambe le agevolazioni (donne e giovani) introdotte dalla legge n. 178/2020 costituiscono **aiuti di Stato** secondo la definizione e regole comunitarie previste dal TFUE e pertanto la fruizione era condizionata alla necessaria autorizzazione della Commissione europea. Il legislatore - ricordiamo - ha concesso l'agevolazione ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cd. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla

medesima comunicazione. A tal fine - ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Occorrerà, peraltro, attendere gli **ulteriori dettagli** dell'autorizzazione comunitaria, posto che il citato quadro temporaneo di aiuti comunitari (Temporary Framework) collegato all'emergenza pandemica è applicabile **fino al prossimo 31 dicembre**, mentre l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione all'assunzione di donne prevista dalla legge n. 178/2020 si applica anche nel 2022.

Verosimilmente, come già accaduto per le agevolazioni all'assunzione di giovani di cui si è dato cenno in precedenza, il via libera riguarderà esclusivamente il periodo 2021, mentre per il 2022 occorrerà ottenere una ulteriore autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato (messaggio INPS n. 3389/2021).

### Assunzione agevolata di donne disoccupate

E' utile ora fare una breve panoramica del funzionamento dell'agevolazioni in parola.

L'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), riguarda le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, è previsto che nel citato biennio l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - cd. Legge Fornero - è riconosciuto nella **misura del 100%** nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

La riduzione contributiva riguarda anche i **premi INAIL** (v. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013 e circolare INAIL n.



28/2014).

### Requisiti delle lavoratrici agevolate

I requisiti delle lavoratrici che possono essere assunte con l'agevolazione contributiva sono i seguenti:

- donne con **almeno 50 anni di età**, disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015);
- donne di **qualsiasi età** residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (in questo caso la lavoratrice dovrà essere anche priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale (per il 2021, si veda il **D.M. 16 ottobre 2020**) (la lavoratrice, inoltre, dovrà essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
- donne di qualsiasi età ovunque residenti, **prive di un impiego** regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

**N.B.** Il D.M. 17 ottobre 2017 considera privo d'impiego regolarmente retribuito il soggetto che nel periodo interessato non abbia prestato:

- attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda.

L'INPS ha chiarito, con la **circolare n. 32 del 22 febbraio 2021**, che, ai fini del rispetto del requisito, occorre:

- considerare il periodo di 24 mesi (o 6 mesi) antecedente la data di assunzione;
- verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia:
  - svolto un'attività di **lavoro subordinato** riconducibile ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
  - un'attività di **lavoro autonomo** assimilata fiscalmente a quelle di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative o altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro;
  - un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

### Contratti di lavoro agevolati

I contratti ai quali si applica l'agevolazione, alla luce dei chiarimenti dell'INPS contenuti nella circolare n. 32/2021, sono i seguenti:

Tipologia assunzione	Durata
Assunzione con contratto a tempo determinato	12 mesi
Assunzione con contratto a tempo indeterminato	18 mesi
Trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato	18 mesi complessivi, computando anche il periodo di riduzione contributiva durante il contratto a tempo determinato agevolato

La riduzione contributiva si applica anche ai contratti di lavoro **a scopo di somministrazione**.

La circolare INPS n. 32/2021 puntualizza che i requisiti soggettivi dei lavoratori devono sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto:

- nel caso di agevolazione richiesta per un'**assunzione a tempo determinato**, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- se si intende richiedere il beneficio per una **trasformazione a tempo indeterminato**, senza averlo richiesto al momento dell'assunzione a tempo determinato, il possesso del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

### Modalità di utilizzo del bonus contributivo

Venendo alle modalità di utilizzo dell'esonero contributivo, occorrerà ora attendere le istruzioni INPS che consentano ai datori di lavoro che hanno già effettuato le assunzioni o le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di poter procedere ai **recupero dei periodi pregressi**.

Le agevolazioni, infatti, sono applicabili ex tunc **dal 1° gennaio 2021**.

Verosimilmente verranno fornite anche indicazioni sulle modalità di recupero e conguaglio delle ulteriori agevolazioni spettanti a coloro che avessero, nelle more dell'autorizzazione della Commissione, fruito dell'esonero parziale nella misura già prevista dalla legge n. 92/2012.

## Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

## Quota 102, opzione donna e APE sociale: le novità della legge di Bilancio 2022

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, per il solo 2022, Quota 102 che prevede la combinazione di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il nuovo canale di pensionamento anticipato si affianca ai tradizionali canali di pensionamenti rappresentati dalla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e dal pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi con la applicazione della finestra mobile trimestrale). Si prevede poi la proroga ulteriore di opzione donna con requisiti anagrafici innalzati e dell'APE sociale ampliando la platea di riferimento dei possibili beneficiari.

Dopo giorni di concitato dibattito sul come gestire il **dopo Quota 100**, alla luce della confermata volontà da parte dello stesso Premier Draghi di tornare gradualmente alla normalità delineata dal ciclo evolutivo perfezionato dalla riforma Fornero (così come peraltro richiesto dal Consiglio europeo e dall'Ocse), la decisione del Governo è stata quella di limitare in legge di Bilancio l'intervento sulla previdenza alla individuazione di una **soluzione di flessibilità in uscita** ad hoc per il solo 2022.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2021 prevede poi la proroga ulteriore di **opzione donna** con requisiti anagrafici innalzati e dell'**APE sociale** ampliando la platea di riferimento dei possibili beneficiari. Si apre poi alla prospettiva di avviare un confronto di più ampia visione il prossimo anno per interventi a regime di riordino strutturale del sistema previdenziale con la volontà di recuperare la prospettiva di un clima di una maggiore concordia sociale dopo il recente confronto poco conciliante sul tema "pensioni" con i sindacati.

### Quota 102

Per attenuare l'impatto in termini di inasprimento dei requisiti anagrafici che si determinerà con il termine della sperimentazione di quota 100 che prevedeva 62 anni di età e 38 di contributi si introduce, per il solo 2022, la nuova quota 102 che prevede la combinazione di **64 anni di età e 38 anni di contributi**.

Si prevede ancora come il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Il nuovo canale di pensionamento anticipato si affianca alle tradizionali modalità di quiescenza rappresentati dalla **pensione di vecchiaia** (67 anni di età e 20 anni di contributi) e dal **pensionamento anticipato** (42 anni e

10 mesi o 41 anni e 10 mesi con la applicazione della finestra mobile trimestrale).

### Dipendenti di piccole e medie imprese in crisi

Viene poi introdotto un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024, destinato a favorire l'**uscita anticipata dal lavoro** dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno **62 anni**.

### Opzione donna

Si prevede poi la conferma anche per il prossimo anno di opzione donna vale a dire la possibilità di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni** da raggiungere entro il 31 dicembre 2021 ed un'età anagrafica pari o superiore a **60 anni** (per le lavoratrici dipendenti) e a **61 anni** (per le lavoratrici autonome), in aumento rispetto ai precedenti, rispettivamente di 58 e 59 anni.

Si prevede una **finestra mobile** di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Va in ogni modo sottolineato come la adesione a opzione donna determina la transizione al calcolo della pensione con il **metodo contributivo**.

### APE sociale

Si prevede poi il differimento di un ulteriore anno dell'APE sociale con un ampliamento della platea dei **lavoratori gravosi** alla luce delle considerazioni espresse dalla specifica Commissione di studio nominata dal Ministero del Lavoro.

Come ricordato recentemente dal Presidente dell'INPS in una specifica audizione parlamentare la Commissione ha individuato i seguenti ambiti di intervento:

- proroga dell'APE sociale;
- integrazione di alcuni **codici di professioni** che, sulla base delle domande di APE sociale respinte, risultano

riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti nella categoria dei gravosi e di altri codici frutto di elaborazioni INAIL redatte su frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e gravità delle malattie professionali (circa ulteriori 30 codici);

· per i **disoccupati**, eliminazione della condizione di conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi ai fini dell'accesso all'APE sociale.

Così come sottolineava ancora Tridico, l'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'APE sociale, di cui all'allegato A del DM 5 febbraio 2018, ha conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei **lavoratori precoci** (art. 1, comma 199, lettera d), della legge 232/2016) nonché ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito per l'anno 2019, per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (art. 1, commi da 147 a 153, della legge 205/2017).

### Riforma delle pensioni: fase 2

Quali sono invece i temi che dovranno essere affrontati in quella che potrebbe definirsi come la "fase 2" della riforma delle pensioni nell'auspicio che si tenda ad una struttura per quanto possibile duratura e stabile?

E' da evidenziare in primo luogo la individuazione di quale debba essere il meccanismo che rilevi il testimone di quota 102, vale a dire o una **nuova quota** o un **pensionamento anticipato con penalizzazioni** per il periodo di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia, o ancora, una pensione cominciata ad essere calcolata con il contributivo per l'orizzonte di anticipo per poi essere corrisposta con il retributivo.

Se poi il baricentro del nostro sistema pensionistico,

come sottolineato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è il contributivo e se la attenzione va rivolta soprattutto ai giovani risalta il tema legato alla opportunità di introdurre una **pensione minima di garanzia** per attenuare l'effetto di vite lavorative caratterizzate sovente da precarietà e ritardato ingresso nel mondo del lavoro così come avviene nel metodo retributivo e come richiesto nella piattaforma che contiene le proposte dei sindacati confederali. Sempre con riferimento al contributivo vanno ricordati i profili legati alla rivalutazione del montante che è legata alla media dell'ultimo quinquennio del Pil e della congruità dei coefficienti di trasformazione.

Come prospettiva pro giovani va affrontato poi il rilancio della previdenza complementare rafforzando i percorsi di alfabetizzazione finanziaria, introducendo **nuovi meccanismi di "spinta gentile"** e/o riproponendo in modo generalista quelli già presenti come il silenzio assenso, migliorando le agevolazioni fiscali attualmente previste.

Va ancora ricordata la **tutela previdenziale della maternità** e più in generale del "pensionamento al femminile" evidenziando come dall'ultimo Osservatorio INPS sulle prestazioni pensionistiche si evidenzia un sensibile gap di genere con le donne che hanno percepito in media nel 2020 16.233 euro a fronte dei 22.351 medi degli uomini con una differenza del 27%.

Di fondamentale importanza è poi il tema, oggetto anch'esso di approfondimento da parte di altra specifica Commissione di studio, della opportunità di separare **spesa previdenziale e assistenziale** per rispettare ancor più i parametri di valutazione europei.

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Militari richiamati in servizio: riliquidazione TFS senza oneri

Con la circolare n. 159 del 2021 l'INPS fornisce indicazioni alle Strutture territoriali riguardo la riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall'ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell'Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni. L'Istituto specifica anche le istruzioni per la compilazione della denuncia ListaPosPA.

In caso di **richiamo in servizio** del personale militare è utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, a condizione che sia versato il contributo "Opera di Previdenza" da parte dell'Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell'Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell'amministratore. A questa fattispecie l'INPS dedica la circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.

### Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi

Il **contributo previdenziale** del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico "virtuale" previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare che la quota di contributo previdenziale dovuta dall'Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell'iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall'Amministrazione stessa.

### Compilazione di ListaPosPA

Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, nelle denunce mensili il personale deve essere identificato con i codici "Tipo Impiego" già in uso: "40 Ausiliaria Ufficiali" e "41 Ausiliaria Sottufficiali", valorizzando in questo caso anche gli elementi "imponibile" e "Contributo" della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS; in particolare, nell'elemento "Imponibile" deve essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all'80% delle voci utili ai fini del TFS che l'interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell'elemento "Contributo" l'importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 28/10/2021, n. 159

## Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

## Sgravio donne 2021-2022: misura approvata dalla Commissione europea

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il comunicato stampa pubblicato sul portale istituzionale del 28 ottobre 2021, ufficializza l'avvenuto benestare ottenuto dalla Commissione europea sul beneficio sperimentale introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. La piena operatività si avrà una volta che l'INPS avrà pubblicato le relative istruzioni per la fruizione del beneficio e il recupero degli arretrati.

Con un comunicato stampa del 28 ottobre 2021, il **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali rende noto l'avvenuta approvazione, da parte della Commissione europea, dell'esonero contributivo per le assunzioni di **donne svantaggiate** nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

### Autorizzazione UE

L'autorizzazione è arrivata a seguito di un'intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea.

Obiettivo è quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.

### Caratteri dell'incentivo

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a **tempo indeterminato**. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a

tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L'Istituto precisa dunque che il beneficio può trovare applicazione anche:

- nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
- in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

### Procedure di verifica green pass: le faq dei Consulenti del lavoro

Le risposte dei Consulenti del lavoro sulla applicazione pratica della normativa sulla certificazione verde sono contenute nell'approfondimento di Fondazione Studi del 28 ottobre 2021. In particolare, le indicazioni operative fornite riguardano le procedure di verifica e controllo del green pass in azienda, la gestione delle assenze ingiustificate per i dipendenti sprovvisti di certificazione e la compatibilità con l'eventuale stato di malattia del lavoratore. Specificata anche la questione dell'assenza del datore di lavoro in presenza di un solo dipendente.

Nell'approfondimento del 28 ottobre 2021, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** ha raccolto una serie di quesiti formulati da aziende clienti e professionista riguardo l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.

#### Controllo green pass

Ciascuna azienda è autonoma nei controlli e decide, nel rispetto della normativa **privacy**, le modalità operative e la cadenza delle verifiche. La compilazione del registro rispecchia il controllo, che deve essere puntuale o a campione ma non obbligatoriamente giornaliero. Il Green pass debba essere verificato a tutti coloro che accedono all'interno del perimetro dei locali aziendali per prestare attività lavorativa. Nel caso ad esempio degli **autotrasportatori**, se non è necessario l'accesso all'interno dell'azienda e/o i piazzali che fanno parte del luogo di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a controllare il **certificato verde**.

Il lavoratore esente dalla vaccinazione, deve consegnare al datore di lavoro una certificazione il cui contenuto richiamato nella circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309, che resta valida fino al 30 novembre 2021.

#### Assenza ingiustificata e malattia

Una volta acquisita l'informazione della mancanza del **Green pass**, il lavoratore è considerato assente ingiustificato con diritto alla conservazione del posto di lavoro e interruzione della corresponsione della retribuzione. Il successivo sopravvenire di uno stato di malattia non incide su tale condizione, che rimane immutata fino a presentazione del Green pass o comunque, ad oggi, fino al 31 dicembre 2021, termine indicato per la fine dello stato di emergenza.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, il datore di lavoro, anche secondo quanto chiarito dalle Faq del Governo al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa.

#### Assenza del datore di lavoro

In caso di assenza del **datore di lavoro** con un unico dipendente che resta a prestare servizio, è possibile svolgere la verifica del green pass tramite:

- autocontrollo con nomina formale del dipendente che deve auto controllarsi;
- incarico di controllo ad un soggetto esterno.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del lavoro, approfondimento 28/10/2021

## Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

### Tariffa premi infortuni: criteri di variazione e rideterminazione dei premi

Le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019, sono soggette a variazione e revisione su base annuale. I relativi criteri di calcolo sono stati riepilogati dall'INAIL nella circolare n. 28 del 2021, con riferimento a tutte le fattispecie effettivamente verificatesi nel biennio precedente quello di revisione



del tasso.

Con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, l'INAIL prende in esame il tasso di premio applicabile conseguente a modifiche degli elementi di calcolo dello stesso, sopravvenute rispetto all'annuale comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).

### **Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie**

Per la determinazione dell'oscillazione del tasso medio sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova **classificazione delle lavorazioni**, si applica il tasso medio corrispondente alle voci di tariffa in cui sono assicurate le lavorazioni della PAT, dalla decorrenza della variazione e fino al completamento del biennio, se:

- a) il nuovo inquadramento è determinato da una effettiva variazione dell'attività? esercitata e ha comportato la modifica della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT.
- b) il nuovo inquadramento ha comportato una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato **l'anzianità di un biennio di attività?** alla data in cui interviene la variazione.

### **Variazione della classificazione delle lavorazioni**

La variazione della classificazione delle lavorazioni comporta l'applicazione del tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla nuova lavorazione, dalla decorrenza della variazione fino al completamento del biennio di attività?

Tale condizione si verifica se la variazione ha comportato:

- a) la modifica della classificazione per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT;
- b) la modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT

e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato **l'anzianità di un biennio di attività?** alla data in cui interviene la variazione.

A decorrere dalla variazione, il tasso medio di tariffa è applicato a tutte le voci della PAT non essendo per nessuna voce maturato il biennio di attività? prescritto per l'oscillazione per andamento infortunistico.

### **Rideterminazione dell'oscillazione per surroga**

Al momento del riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale, l'INAIL provvede al caricamento degli eventi lesivi sul bilancio infortunistico della lavorazione assicurata nella PAT (posizione assicurativa territoriale), in termini di giornate lavorative equivalenti.

L'evento definito incide nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). Per esempio, un evento occorso e definito nell'anno 2018 incide nell'osservazione dell'andamento infortunistico per il tasso applicabile dell'anno 2020 (periodo di osservazione 2016-2018), dell'anno 2021 (periodo di osservazione 2017-2019), dell'anno 2022 (periodo di osservazione 2018-2020). Qualora, successivamente alla comunicazione del tasso applicabile (20SM), per l'evento definito nel triennio di osservazione risulta accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito ad azione di surroga, l'Istituto deve rideterminare il tasso applicabile escludendo dal calcolo dell'oscillazione del tasso le giornate lavorative equivalenti relative all'evento.

E? il caso per esempio di eventi infortunistici da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte, o in caso di aggressioni o rapine in cui l'identità? del terzo responsabile rimane ignota, pur essendo certa la sua responsabilità?.

### **Unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori**

La rideterminazione dell'oscillazione **del tasso medio per andamento infortunistico** deve essere effettuata anche in caso di unificazione di più? PAT che hanno la stessa sede dei lavori e la stessa gestione tariffaria in una PAT già? esistente o di nuova istituzione.

Poiché? il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più? favorevole sia più? sfavorevole al datore di lavoro, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata dalla ditta o alla data di comunicazione del provvedimento adottato d'ufficio.

Le PAT unificate dovranno essere conseguentemente cessate al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione.

### **Riduzione del tasso medio per prevenzione**

La riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività? è subordinata all'attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità? alla riduzione dopo il primo biennio di attività?.

E? stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, superando il previgente termine previsto dall'articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui nei primi due anni di attività? la domanda poteva essere

presentata in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:

- osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all'azienda nel suo complesso;
- attuazione di interventi migliorativi individuati dall'Istituto nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall'Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;
- regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, circolare 28/10/2021, n. 28

## Lavoro e Previdenza

Decreto direttoriale

# Whistleblowing: dall'1 novembre nuova piattaforma di segnalazione INL

Con il decreto direttoriale n. 2 del 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rende note le modifiche al PTPCT 2021-2023 necessarie per l'adeguamento al nuovo portale Trasparenza PA e alla nuova piattaforma di segnalazione illeciti (cd. whistleblowing) operativi dal 1 novembre 2021. Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Istituto, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l'apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato il Decreto Direttoriale n. 2 del 27 ottobre 2021 con cui apporta alcune modifiche al PTPCT 2021-2023 di adeguamento al nuovo portale Trasparenza PA e alla nuova piattaforma di segnalazione illeciti (cd. **whistleblowing**), operativi dal 1 novembre 2021. In questa fattispecie il "whistleblower" è il dipendente dell'INL, o il lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni e servizi o che realizzi opere in favore dell'INL, il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della

prevenzione della corruzione dell'Agenzia o all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 54 bis del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 1 della legge 179/2017).

#### Procedura di segnalazione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si avvale della procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e di disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", adottata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare prot. 7373 del 19 novembre 2014.

La gestione delle segnalazioni avviene attraverso un sistema che assicura la riservatezza del flusso di dati, in modo che l'identità del segnalante sia conoscibile solo dal Responsabile o, in sua assenza o impedimento, dal funzionario appositamente autorizzato.

#### Procedura per la segnalazione di illeciti

La procedura informatizzata consente di:

- inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell'Istituto;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Direttore centrale Risorse umane e il Capo dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
- garantire l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all'individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, cifrate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato;
- accertare, in presenza dei predetti obblighi di legge e regolamenti, l'identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

#### Nuova piattaforma di segnalazione

A far data dal 1° novembre 2021, l'INL si è dotato di una nuova piattaforma informatica per gestire le segnalazioni di illecito conforme ai requisiti di **sicurezza informatica** richiesti dall'Anac, da ultimo con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, e di un apposito atto organizzativo interno per definirne gli aspetti procedurali.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INL, decreto direttoriale 27/10/2021, 2

## Lavoro e Previdenza

Entro il 31 ottobre

## Contratto di rioccupazione: ultimi giorni per le assunzioni agevolate

Scade il 31 ottobre 2021 il termine previsto dal decreto Sostegni bis per assumere lavoratori in stato di disoccupazione applicando lo sgravio contributivo del contratto di rioccupazione. La domanda deve essere presentata con il modulo di istanza on-line "RIOCI", attraverso il Portale delle agevolazioni sul portale INPS. La fruizione dello sgravio avviene tramite denuncia contributiva in Uniemens. Possono fruire dell'incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle aziende agricole, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

Scade il 31 ottobre il termine fissato dal legislatore per l'effettuazione delle assunzioni con il **contratto di rioccupazione**, introdotto dal decreto Sostegni bis (art. 41, commi 5-9, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

Si tratta di un **contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'**esonero dal versamento del 100%** dei complessivi **contributi previdenziali** a proprio carico. L'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento** della durata di 6 mesi.

**Leggi anche** Contratto di rioccupazione: come redigere il progetto individuale di inserimento

I **lavoratori** beneficiari dell'esonero sono quelli che si trovano **in stato di disoccupazione** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

### Domanda di fruizione dello sgravio

Il datore di lavoro deve compilare, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", il modulo di istanza on-line "RIOCI", specificando quanto segue:

- **dati del lavoratore** nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- **codice della comunicazione obbligatoria** relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della **retribuzione mensile media**, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

- indicazione della eventuale **percentuale di part-time** nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

- misura dell'**aliquota contributiva datoriale** oggetto dello sgravio.

**Leggi anche** Contratto di rioccupazione: come chiedere lo sgravio contributivo totale - Infografica

Possono fruire dell'incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

### Procedura di autorizzazione

L'INPS, esaminata la domanda, provvede a:

- verificare la regolare **costituzione del rapporto di lavoro** tramite la banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l'**importo dell'incentivo** spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- concedere l'**autorizzazione**;
- registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

### Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, ma per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell'entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione soltanto il suddetto esonero.

**Per le regole da osservare in tema di cumulabilità leggi** Contratto di rioccupazione: esonero contributivo cumulabile con quali incentivi?

### Flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dall'INPS espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori i cui contratti sono oggetto di esonero.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

La novità In-grafica

## Bonus idrico: a chi spetta e come chiederlo - Infografica

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Fino a 1.000 euro per la sostituzione di sanitari in ceramica, rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua ridotto. E' quanto previsto dal Bonus idrico, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo 27 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica. Il bonus è riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta, fino ad esaurimento delle risorse. Al fine di ottenere il rimborso i beneficiari presentano istanza registrandosi sull'applicazione web "Piattaforma bonus idrico", in attesa di attivazione. Il termine ultimo per l'inoltro della richiesta è il 31 dicembre 2021. Con una infografica si riassumono le condizioni e la procedura per chiedere il bonus.

Con il decreto del 27 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito i soggetti beneficiari e i criteri per l'ammissione al **Bonus idrico**.

Il Bonus idrico è stato istituito con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) con la finalità di perseguire il risparmio e un consumo efficiente delle risorse idriche. L'agevolazione prevede il recupero delle spese effettivamente sostenute **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**, nel **limite massimo di 1.000 euro** per ciascun beneficiario.

### Beneficiari

**Persone fisiche maggiorenni** residenti in Italia, titolari del **diritto di proprietà** o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su **edifici esistenti**, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili spese per:

- la **fornitura** e la **posa in opera di vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di **rubinetti e miscelatori** per **bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

### Condizioni per l'erogazione del contributo

Il bonus idrico verrà erogato alle seguenti condizioni:

- può essere riconosciuto a ciascun richiedente **per un solo immobile** e per una sola volta ed è erogato nelle forme e con le modalità previste dal decreto in esame;
- viene emesso secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze **fino ad esaurimento delle risorse**;
- **non costituisce reddito imponibile** del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

### Come chiederlo

Al fine di ottenere il rimborso i beneficiari presentano istanza **registrandosi** su una applicazione web, denominata **"Piattaforma bonus idrico"** accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.

L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso **SPID**, ovvero tramite carta d'identità elettronica (**CIE**).

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie **dichiarazioni sostitutive** di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2008 e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:


- nome, cognome, **codice fiscale del beneficiario**;
- importo della spesa sostenuta**, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e **specifiche della posa in opera o installazione**;
- specifiche tecniche**, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell'immobile** (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno)

per cui è stata presentata istanza di rimborso;  
 f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;  
 g. coordinate del conto corrente bancario/postale (**Iban**) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;  
 h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);  
 i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, degli

estremi del contratto da cui trae titolo; l'attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus.

Non sono ancora noti i termini di apertura della piattaforma dedicata, mentre è stato fissato il **termine ultimo** per l'inoltro della richiesta che è il **31 dicembre 2021**.

Di seguito si riporta un'**infografica** che riassume le condizioni e la procedura per richiedere il bonus idrico.





## Finanziamenti

Bonus facciate al 60%

## La legge di Bilancio 2022 proroga il superbonus 110%. Con scadenze differenziate

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga selettiva per il superbonus 110%. Bonus facciate confermato anche per il prossimo anno ma con aliquota ridotta al 60%. Stabilizzazione fino al 2024 dell'ecobonus e del sismabonus "ordinari", del bonus ristrutturazione al 50% e del bonus verde. Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile si riduce a 5.000 euro. Sono le tante novità che il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, prevede in tema di bonus edilizi.

Dalla proroga selettiva del **superbonus 110%** alla riduzione dell'aliquota del **bonus facciate** fino alla stabilizzazione (fino alla fine del 2024) di tutti gli altri sconti.

E opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per la maxi detrazione, mentre per i restanti incentivi, a meno di modifiche durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio, sarà possibile solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

È questo l'assetto dei bonus edilizi delineato dal disegno di **legge di Bilancio 2022**, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre 2021.

### Superbonus 110%

Il disegno di legge di Bilancio 2022, quindi, prevede la **proroga del superbonus 110%**, ma con **scadenze differenziate** a seconda della tipologia di beneficiario. In particolare, secondo il testo della Manovra approvato dal Consiglio dei Ministri, per gli interventi effettuati su **edifici unifamiliari da persone fisiche** - soggetti di cui al comma 9, lettera b) dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 - la maxi detrazione spetta **fino al 31 dicembre 2022** ma esclusivamente in **due ipotesi**:

- **prima ipotesi**: se, alla data del 30 settembre 2021, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;

- **seconda ipotesi**: se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

In tutti gli **altri casi**, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al **30 giugno 2022**.

Termini più lunghi per i **condomini** e **IACP** e **cooperative**.

Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui alla

lettera d) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) effettuati dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate - soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 - sarà possibile usufruire del superbonus **fino al 31 dicembre 2025**, ma dal 2024 scatta un decalage. In particolare, la maxi detrazione resterà al **110%** sulle spese sostenute **fino al 31 dicembre 2023**. Lo sconto si ridurrà al **70%** per le spese sostenute nell'**anno 2024**, mentre per le spese sostenute nell'**anno 2025** la detrazione fiscale sarà pari al **65%**.

Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e dalle cooperative edilizie - soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 - il superbonus 110% potrà arrivare **fino al 31 dicembre 2023**, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.

### Bonus facciate

Il Ddl di Bilancio 2022 conferma **fino alla fine del prossimo anno** il bonus facciate (*ex* art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020), ma riduce notevolmente l'aliquota della detrazione.

Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto (IRPEF/IRES) sarà al **60%** (fino al 31 dicembre 2022, la misura è invece del 90%).

Si ricorda che il bonus può essere fruito per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il beneficio è valido per gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Esclusi invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).

### Ulteriori bonus

Il disegno di legge di Bilancio 2022 **stabilizza fino al 31 dicembre 2024**:

- la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, con limite di spesa a 96.000 euro di cui all'art. 16-*bis* del TUIR;
- l'**ecobonus "ordinario"** al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013);
- il **sismabonus "ordinario"** (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013);
- il **bonus verde**, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all'art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.

### Novità per il bonus mobili

Anche il bonus mobili resterà in vigore **fino al 2024**, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la **spesa massima ammissibile** dall'attuale 16.000 euro si ridurrà a **5.000 euro**.

In particolare, il Ddl di Bilancio 2022 prevede che la detrazione sarà riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all'arredo

di un **immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione - da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo - resta **confermata al 50%**, ma, come anticipato precedentemente, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

### Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Il disegno di legge di Bilancio 2022 non prevede **nessuna proroga** per la detrazione (IREF e IRES) del 50% per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-*ter* del D.L. n. 63/2013. Pertanto, se non verrà confermata anche per il prossimo anno durante l'*iter* di approvazione della legge di Bilancio, l'agevolazione scadrà alla fine del 2021.

### Sconto in fattura o cessione

Il disegno di legge di Bilancio, tranne che per il superbonus 110%, non modifica l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 relativo all'**opzione** dello sconto in fattura e della cessione del credito.

In particolare, secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, i due meccanismi resteranno in vigore **fino al 2025 esclusivamente per il superbonus 110%**.

Per il bonus facciate, il bonus ristrutturazioni, l'eco e il sisma bonus "ordinari", a meno di modifiche durante l'*iter* di approvazione della legge di Bilancio, la disciplina prevista dall'art. 121 rimarrà in vigore solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Banche: nuove norme dell'UE volte a rafforzare la resilienza

La Commissione europea ha adottato una revisione delle norme bancarie dell'UE (il regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali). Queste nuove norme garantiranno una maggiore resilienza delle banche dell'UE ai potenziali shock economici futuri, contribuendo nel contempo alla ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19 e alla transizione verso la neutralità climatica. Le banche dell'UE hanno infatti mantenuto la loro resilienza durante la crisi COVID-19, come dimostrato dalla loro capacità di continuare a erogare prestiti. Le riforme odierne completano l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE, accordo raggiunto dall'UE e dai suoi partner del G20 nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e per infondere un notevole impulso alla competitività e alla sostenibilità del settore bancario dell'UE.

Con un comunicato stampa del 28 ottobre 2021, la Commissione europea informa che ha adottato una **revisione delle norme bancarie** dell'UE (il regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali).

In particolare queste nuove norme garantiranno una **maggiore resilienza** delle banche dell'UE ai potenziali shock economici futuri, contribuendo nel contempo alla **ripresa dell'Europa** dalla pandemia di COVID-19 e alla transizione verso la neutralità climatica.

Il pacchetto conclude l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE, accordo raggiunto dall'UE e dai suoi partner del G20 nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rendere le banche più resilienti a possibili shock economici. Le proposte odierne segnano l'ultima tappa di questa riforma delle norme bancarie.

Nello specifico la revisione consiste nei seguenti elementi legislativi:

- una proposta legislativa volta a modificare la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE);
- una proposta legislativa volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) 575/2013);
- una proposta legislativa distinta volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali nel settore della risoluzione (la cosiddetta proposta del "daisy chain" o "collegamento a catena").

### Attuazione di Basilea III

Il pacchetto rappresenta l'attuazione puntuale dell'accordo internazionale Basilea III e al tempo stesso tiene

conto delle specificità del settore bancario dell'UE, ad esempio per quanto riguarda i mutui ipotecari a basso rischio.

Con la proposta, la commissione europea intende garantire che i "modelli interni" utilizzati dalle banche per calcolare i loro requisiti patrimoniali **non sottovalutino i rischi**, garantendo in tal modo che il capitale necessario a coprire tali rischi sia sufficiente. In cambio si agevolerà così il confronto, tra le banche, dei coefficienti di capitale basati sul rischio, ripristinando la fiducia in tali coefficienti e la solidità del settore nel suo complesso.

La proposta mira a rafforzare la resilienza, senza provocare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali. Limita allo stretto indispensabile l'impatto complessivo sui requisiti patrimoniali, in modo da salvaguardare la competitività del settore bancario dell'UE. Inoltre il pacchetto riduce ulteriormente i costi di conformità, in particolare per le banche più piccole, senza allentare le norme prudenziali.

### Sostenibilità

Il rafforzamento della resilienza del settore bancario ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) è una dimensione fondamentale della strategia della Commissione in materia di **finanza sostenibile**. È essenziale migliorare il modo in cui le banche misurano e gestiscono tali rischi, così come garantire che i mercati possano monitorare le attività delle banche. Il ruolo della regolamentazione prudenziale al riguardo è cruciale.

Con l'attuale proposta la commissione europea imporrà alle banche di individuare, comunicare e gestire sistematicamente i rischi ESG nell'ambito della loro **gestione dei rischi**.

Sia le autorità di vigilanza che le banche dovranno effettuare **regolarmente prove di stress climatico**. Le autorità di vigilanza dovranno valutare i rischi ESG nell'ambito delle revisioni prudenziali periodiche. Tutte le banche dovranno inoltre comunicare il loro livello di esposizione ai rischi ESG. Per evitare che le banche più piccole debbano accollarsi oneri amministrativi inutili, le norme in materia di informativa saranno proporzionate.

Le misure proposte non solo renderanno il settore bancario più resiliente, ma garantiranno anche che le banche prendano in considerazione aspetti associati alla sostenibilità.

### Rafforzamento della vigilanza

Al fine di garantire una sana gestione delle banche dell'UE e migliore tutela della stabilità finanziaria la commissione ha predisposto **strumenti più efficaci**

per le autorità di vigilanza che controllano l'operato delle banche dell'UE.

In tal modo è stabilito un insieme di **requisiti di idoneità chiari, solidi ed equilibrati** in base ai quali le autorità di vigilanza valuteranno se il personale di alto livello sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie per gestire una banca.

Le autorità di vigilanza disporranno d'ora in poi di strumenti migliori per sorvegliare i gruppi FinTech, comprese le filiazioni bancarie. Questo pacchetto di strumenti potenziato garantirà una gestione sana e prudente delle banche dell'UE.

Infine il documento affronta anche, in modo proporzionato, la questione **dello stabilimento di succursali di banche dei paesi terzi nell'UE**. Attualmente queste succursali sono principalmente soggette alla legislazione nazionale, armonizzata solo in misura molto limitata. Il pacchetto **armonizza le norme dell'UE** in questo settore, consentendo alle autorità di vigilanza di gestire in maniera più efficiente i rischi associati a tali entità, che negli ultimi anni hanno notevolmente incrementato la loro attività nell'UE.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

# Approvata la legge di Bilancio 2022

Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. La legge di Bilancio 2022 si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia italiana. L'obiettivo è di proseguire con una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La **legge di Bilancio 2022** ambisce a proseguire una **politica di bilancio espansiva** al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza.

La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia italiana.

Di seguito i principali punti di intervento.

## Fisco

Per ridurre il cuneo fiscale e l'IRAP è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza.

Con uno stanziamento di 650 milioni, la **plastic tax** e la **sugar tax** sono **rinviate al 2023**.

L'**aggio sulla riscossione** per le operazioni successive al 1° gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato.

Viene ridotta dal 22% al 10% l'IVA su prodotti assorbenti per l'igiene femminile.

Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l'aumento dei costi dell'energia.

## Investimenti pubblici

Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036.

Le risorse sono destinate:

- al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza,
- per interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l'edilizia scolastica.

Vengono inoltre:

- stanziare risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina;
- aumentare le risorse per la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi;
- rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.

## Investimenti privati e imprese

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati:

- sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni;
- sono estesi al 2023 gli **incentivi al 110%** per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l'incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto ISEE;



- sono confermati anche nel 2023 gli **incentivi per le facciate** con una percentuale agevolata pari al 60%. Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025.

Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la Nuova Sabatini e le misure per l'internazionalizzazione delle imprese.

La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene **estesa fino al 30 giugno 2022**, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

### Sanità

Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l'acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.

Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024.

Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio.

Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l'anno.

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza.

### Istruzione e ricerca

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l'Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia.

Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il **contributo alle spese di ricerca** delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031.

Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l'emergenza Covid-19.

Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti.

E' finanziata l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

### Regioni ed Enti locali

Fra le altre misure il decreto stanza complessivamente circa 1,5 miliardi per incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e prevedere risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

### Politiche sociali

Tra le varie misure risalta il rifinanziamento del **reddito di cittadinanza** con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l'importo del finanziamento sui livelli del 2021. Vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.

Sono attuati interventi in **materia pensionistica**, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene **prorogata Opzione Donna** e prorogata e allargata l'**APE sociale** ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli **ammortizzatori sociali**, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un'estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.

Sono previsti incentivi all'utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l'estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

### Giovani

È previsto il finanziamento permanente del **Bonus Cultura** per i diciottenni.

Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

### Pubblico impiego

Vengono disposti il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l'incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

*A cura della Redazione*

### Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

**Antitrust, servizi digitali, contratti di vendita: approvati i decreti attuativi delle norme**



## UE

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, dieci decreti legislativi di attuazione di norme europee. Diversi i temi trattati tra cui la disciplina antitrust, la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo con l'introduzione della nozione di "pre-commercializzazione", l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, su proposta del Presidente **Mario Draghi** e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, dieci decreti legislativi di attuazione di norme europee.

Oltre ai decreti in materia fiscale, si elencano di seguito i decreti approvati.

**Disciplina Antitrust**

È stato approvato, in esame definitivo il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Il testo interviene pressoché esclusivamente nella **disciplina antitrust** ed in particolare sull'attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, l'accesso al fascicolo e sulla la prescrizione, al fine di rendere più efficace il contrasto delle condotte anticoncorrenziali, ispirandosi ai poteri attribuiti alla Commissione europea dal regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza.

**Organismi di investimento transfrontaliera**

È stato approvato in esame definitivo le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive relative alla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e il Regolamento (UE) per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Il provvedimento introduce la nozione di "**pre-commercializzazione**", che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo

n. 58 del 1998 (testo unico finanza - TUF) al fine di adeguare l'ordinamento nazionale (TUF) alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di **distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo** (OICR) e introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al **regolamento prospetto** (si tratta di modifiche minime di carattere essenzialmente redazionale) in base alla procedura di cui all'art. 31, comma 5, della legge 234 del 2012.

**Scambio transfrontaliero di informazioni**

È stato approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/520, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, concernente **l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale** e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Il testo mira a favorire lo **scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli** per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi.

**Informazioni finanziarie**

È stato approvato il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per **agevolare l'uso di informazioni finanziarie** e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. L'articolato contiene i seguenti interventi di maggior rilievo:

- la designazione delle autorità nazionali competenti, abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari (Ufficio nazionale per il recupero dei beni istituito presso il Ministero dell'interno, autorità giudiziaria, servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata, Ministro dell'interno, Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della Direzione investigativa antimafia);
- la designazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali competenti a richiedere e a ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

**Regime prudenziale per le imprese di investimento**

Sono state approvate le norme di adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il decreto recepisce la normativa **"Investment Firms Directive"** (IFD) e adeguamento l'ordinamento italiano alla normativa **"Investment Firms Regulation"** (IFR). I due provvedimenti definiscono un nuovo **regime prudenziale per le imprese di investimento**, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. Le stesse imprese di investimento sono suddivise in quattro categorie.

Il Regolamento 2019/2033 ha **modificato la definizione di ente creditizio**, che ora comprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società di intermediazione mobiliare (SIM) italiana.

Le autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l'attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), con riguardo alle SIM sono la Banca d'Italia e la Consob. Viene così assicurata continuità con il quadro normativo attuale, considerato che Direttiva e Regolamento di fatto sostituiscono, semplificandolo, quello oggi applicabile alle SIM.

### Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

Sono state approvate in esame definitivo le disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla **vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite** e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Si disciplina, tra l'altro:

- il meccanismo di doppia rivalsa, secondo cui il titolare delle obbligazioni può rivalersi sia nei confronti dell'emittente, sia nei confronti delle attività di copertura;
- la non aggredibilità delle obbligazioni garantite; la figura del "controllore dell'aggregato di copertura";
- la vigilanza pubblica sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite, attribuendone i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione alla Banca d'Italia.

### Servizi digitali

Approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/770, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei **contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**. Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel **codice del consumo** di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2019/770, che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale.

### Contratti di vendita

Infine viene approvato in esame definitivo il decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2019/771, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei **contratti di vendita di beni**, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

La direttiva (UE) 2019/771 detta la disciplina per armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, un'adeguata protezione dei consumatori. Si modifica pertanto il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) che reca la disciplina dei contratti di vendita, delle garanzie di conformità e dei diritti del consumatore.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.